



Bruxelles, 30.1.2014
COM(2014) 46 final

2014/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del
30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Oggetto della proposta

La Commissione propone che l'UE approvi la convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, firmata dall'Unione in data 1° aprile 2009 sulla base della decisione del Consiglio 2009/397/CE¹.

Il piano d'azione per attuare il programma di Stoccolma ha annunciato l'intenzione della Commissione di proporre l'approvazione della convenzione nel 2012.

L'approvazione della convenzione da parte dell'Unione europea ridurrebbe l'incertezza giuridica per le società europee che operano al di fuori dell'UE, garantendo che gli accordi di scelta del foro inseriti nei loro contratti vengano rispettati e che le decisioni pronunciate dai giudici designati in tali accordi possano essere riconosciute dalle altre parti contraenti della convenzione.

Nel complesso, l'approvazione della convenzione da parte dell'UE integrerebbe la realizzazione degli obiettivi che sono alla base della normativa dell'UE sulla proroga di competenza, creando una serie di norme armonizzate nell'UE nei confronti dei paesi terzi che diverranno parti contraenti della convenzione.

1.2. La convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

La convenzione sugli accordi di scelta del foro è stata conclusa il 30 giugno 2005 nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. La convenzione mira a rafforzare la certezza e la prevedibilità giuridica per le imprese che hanno stipulato accordi con altre imprese e che sono parti in causa in controversie internazionali, offrendo un meccanismo giurisdizionale facoltativo di risoluzione delle controversie, valido a livello mondiale, alternativo all'attuale sistema di arbitrato.

Scopo della convenzione è in particolare promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali grazie a una migliore cooperazione giudiziaria, istituendo norme uniformi concernenti sia la competenza giurisdizionale basata su accordi di scelta del foro esclusivi, sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate dai giudici prescelti negli Stati contraenti della convenzione.

La convenzione tende a conciliare due esigenze: i) da un lato, garantire alle parti che solo i giudici da esse prescelti saranno competenti a conoscere della causa e che la decisione sarà riconosciuta ed eseguita all'estero e, ii) dall'altro, permettere agli Stati di salvaguardare alcuni aspetti dell'ordine pubblico interno quali, in particolare, la tutela delle parti più deboli, la prevenzione di gravi forme di ingiustizia in situazioni particolari e di garantire il rispetto di alcuni criteri di competenza esclusiva degli Stati.

1.3. Rapporto tra la convenzione e il regolamento Bruxelles I

A livello dell'UE, la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali dell'Unione europea basata sugli accordi di scelta del foro è disciplinata dal regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I)² (che sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

¹ GU L 133 del 29.5.2009, pag. 1.

² GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

commerciale (rifusione)³, a partire dal 10 gennaio 2015). Il regolamento Bruxelles I non disciplina tuttavia l'esecuzione nell'Unione europea degli accordi di scelta del foro a favore dei giudici di Stati terzi⁴. L'obiettivo sarà raggiunto una volta che la convenzione sugli accordi di scelta del foro sarà approvata dall'Unione.

Le recenti modifiche apportate al regolamento Bruxelles I (il regolamento «Bruxelles I» (rifusione)) hanno rafforzato l'autonomia delle parti garantendo che gli accordi di scelta del foro non possono essere aggirati dalle parti ricorrendo ad altri organi giurisdizionali in violazione di tali accordi. Allo stesso tempo, le modifiche proposte mirano a far sì che l'approccio agli accordi di scelta del foro conclusi per le situazioni intra-UE sia coerente con quello che sarebbe applicato a situazioni extra-UE a norma della convenzione, una volta approvata dall'Unione. Pertanto, il regolamento Bruxelles I (rifusione) prepara il terreno affinché l'UE possa procedere all'approvazione della convenzione.

Il rapporto fra le disposizioni della convenzione e le norme dell'Unione esistenti e future è stabilito dall'articolo 26, paragrafo 6, della convenzione, che dispone quanto segue:

“La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione, adottate prima o dopo la presente convenzione:

- a) qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica;
- b) per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni tra Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica.”

Di conseguenza, se almeno una delle parti risiede in uno Stato contraente della convenzione, quest'ultima incide sull'applicazione del regolamento Bruxelles I. La convenzione prevale sulle norme del regolamento sulla competenza a meno che entrambe le parti siano residenti nell'UE o provengano da Stati terzi che non sono parti contraenti della convenzione. Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, il regolamento prevale nel caso in cui il giudice che ha pronunciato la sentenza e il giudice davanti al quale vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione siano entrambi situati nell'Unione.

Una volta approvata dall'UE, quindi, la convenzione ridurrà il campo di applicazione del regolamento Bruxelles I, sia pur entro limiti accettabili in considerazione dell'aumento del rispetto per l'autonomia delle parti a livello internazionale e della maggiore certezza del diritto per le imprese stabilite nell'Unione e attive nel commercio con altri Stati terzi contraenti.

1.4. Vantaggi per le imprese europee

L'accordo di scelta del foro è un elemento significativo della negoziazione di contratti internazionali, in quanto garantisce la prevedibilità giuridica in caso di controversia. Per le imprese si tratta pertanto di un elemento importante per la valutazione del rischio quando intraprendono scambi commerciali internazionali. I dati raccolti nel corso dell'elaborazione delle proposte della Commissione relative alla firma della convenzione e al regolamento

³ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

⁴ L'esecuzione nell'Unione europea degli accordi di scelta del foro a favore degli organi giurisdizionali situati in Svizzera, Islanda e Norvegia è disciplinata dalla convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Bruxelles I (rifusione)⁵ dimostrano l'importanza degli accordi di scelta del foro per le imprese dell'UE nei loro rapporti commerciali con altre imprese.

L'efficacia degli accordi di scelta del foro all'interno dell'UE è garantita mediante il regolamento Bruxelles I. L'autonomia delle parti deve essere assicurata non solo all'interno dell'UE ma anche al di là delle sue frontiere. La convenzione garantirà alle imprese dell'UE la necessaria certezza del diritto affinché i loro accordi di scelta del foro a favore di un'autorità giudiziaria al di fuori dell'UE siano rispettati nell'Unione europea, e gli accordi a favore di un giudice dell'Unione europea lo siano altrettanto nei paesi terzi. Si garantirà inoltre che le imprese dell'UE abbiano la certezza che la decisione resa dal giudice prescelto nell'UE può essere riconosciuta ed eseguita in Stati terzi, parti contraenti della convenzione, e viceversa.

La valutazione d'impatto della Commissione sulla conclusione della convenzione da parte dell'UE (SEC/2008/2389 definitivo) ha concluso che l'approvazione della Convenzione potrebbe aumentare la propensione delle imprese a includere accordi di scelta del foro nei contratti internazionali, vista la miglior garanzia di certezza del diritto che ne deriva. Nel complesso, essa può servire da stimolo per gli scambi internazionali.

I vantaggi per le imprese dell'Unione europea che derivano dall'approvazione della convenzione da parte dell'Unione europea cresceranno con l'aumento del numero di ratifiche della convenzione, in particolare da parte dei principali partner commerciali dell'Unione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Prima di proporre la decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione, la Commissione aveva effettuato nel 2008 una valutazione d'impatto sulla conclusione della convenzione da parte dell'UE⁶. Secondo tale valutazione, la convenzione poteva contribuire a rafforzare la certezza e la prevedibilità giuridica per le imprese europee nei rapporti con i paesi terzi.

La valutazione d'impatto suggeriva che al momento dell'approvazione della convenzione, l'Unione europea prendesse in considerazione l'introduzione di dichiarazioni a norma dell'articolo 21 della convenzione al fine di escludere dal suo campo di applicazione il diritto d'autore e i diritti connessi (nei casi in cui la validità di tali diritti è collegata agli Stati membri) e i contratti di assicurazione (nei casi in cui l'assicurato è domiciliato nell'UE e il rischio o evento, oggetto o proprietà assicurati si riferiscono esclusivamente all'UE). Dato l'impatto su entrambi i settori e il fatto che i pareri dei soggetti interessati in passato erano stati divisi, la Commissione ha riflettuto ulteriormente sulla necessità di formulare tali dichiarazioni. In particolare, la sua decisione di proporre l'approvazione della convenzione accompagnata da una dichiarazione relativa al campo d'applicazione è stata preceduta da una consultazione con gli Stati membri in sede di Gruppo di lavoro del Consiglio per le questioni di diritto civile (questioni generali) del 28 maggio 2013 (per ulteriori informazioni si veda il punto 3.2).

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro, SEC (2008) 2389 del 5.9.2008 e valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione relativa al regolamento Bruxelles I (rifusione), SEC (2010) 1547 definitivo del 14.12.2010.

⁶ Menzionata nella nota 5.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. La competenza dell'Unione in relazione alla convenzione

La convenzione permette a un'organizzazione regionale di integrazione economica, in funzione della portata delle sue competenze per le materie oggetto della convenzione, di concludere la convenzione con i suoi Stati membri, oppure da sola nel qual caso questi ultimi sono vincolati dalla conclusione da parte dell'organizzazione stessa (articoli 29 e 30). La dichiarazione su tale scelta può essere formulata al momento della firma, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla convenzione.

Quando l'Unione europea ha firmato la convenzione, ha dichiarato, ai sensi del relativo articolo 30, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della medesima, ma ne saranno vincolati in forza della sua conclusione da parte dell'UE. Non vi è, pertanto, alcuna necessità per l'Unione europea di presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 30 al momento dell'approvazione della convenzione.

3.2. Dichiarazioni formulate a norma alla convenzione che ne alterano la portata sostanziale

Ai fini della flessibilità e per conservare la sua attrattiva (potenzialmente ampia) la convenzione consente alle parti contraenti di ampliare o ridurre la sua portata sostanziale effettuando le opportune dichiarazioni (articoli da 19 a 22). Tali dichiarazioni possono essere formulate all'atto della firma o approvazione, oppure in qualunque fase successiva e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. All'atto della firma della convenzione, l'Unione non ha formulato alcuna dichiarazione a norma di tali articoli. Come indicato in precedenza, la Commissione ha svolto ulteriori consultazioni con gli Stati membri nel maggio-giugno 2013 sulla necessità di tali dichiarazioni. I risultati delle consultazioni sono presentati qui di seguito.

3.2.1. Dichiarazioni ai sensi degli articoli 19, 20 e 22

L'articolo 19 consente a uno Stato di presentare una dichiarazione in virtù della quale i propri giudici possono rifiutare di conoscere delle controversie cui si applica un accordo di scelta del foro esclusivo nei casi in cui non sussista alcuna connessione con tale Stato ad eccezione della scelta del foro. L'articolo 20 prevede che uno Stato possa dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente laddove le parti siano residenti nello Stato richiesto, e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con lo Stato richiesto. Gli articoli 19 e 20 permettono quindi di escludere dal campo di applicazione della convenzione alcune situazioni che non presentano nessun altro elemento internazionale se non quello della scelta del foro.

L'articolo 22 offre la possibilità a qualsiasi Stato di estendere il campo di applicazione della convenzione agli accordi di scelta del foro non esclusivi per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in questione. A causa del principio di reciprocità, l'obbligo di riconoscere e di eseguire le decisioni giudiziarie sulla base di accordi di scelta del foro non esclusivi si può estendere soltanto alle decisioni pronunciate dai giudici delle altre parti contraenti che hanno a loro volta formulato dichiarazioni ai sensi dell'articolo 22.

Per quanto riguarda gli articoli 19 e 20, occorre precisare che il diritto dell'Unione riconosce accordi di scelta del foro in situazioni in cui tale scelta è l'unico collegamento con lo Stato del giudice prescelto, senza imporre alcun altro nesso con lo Stato membro prescelto. Non sembra quindi sussistere alcun motivo di escludere tali situazioni dal campo di applicazione della

convenzione, come è stato confermato nell'ambito delle consultazioni svolte dalla Commissione con gli Stati membri in merito ad eventuali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19 e 20. La Commissione pertanto non propone di formulare dichiarazioni a norma di tali articoli.

Con riferimento all'articolo 22, se il campo di applicazione della convenzione dovesse essere esteso, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate sulla base di accordi di scelta del foro non esclusivi, farebbero sì che i giudici degli Stati membri dell'Unione europea non potrebbero di norma avere giurisdizione in situazioni in cui fossero aditi da una delle parti, allorché una decisione basata su un accordo di scelta del foro non esclusivo fosse già stata resa dal giudice di un altro Stato contraente che ha formulato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22. La Commissione non propone una dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 al momento dell'approvazione della convenzione. Dato che l'articolo si basa sul principio di reciprocità, un'eventuale dichiarazione di questo tipo potrebbe essere presa in considerazione in una fase successiva, quando gli interessi di altre parti contraenti della convenzione a estenderne il campo d'applicazione a norma dell'articolo 22 fossero divenuti evidenti. Gli Stati membri che hanno partecipato alla consultazione della Commissione hanno espresso il loro sostegno di massima alla proposta della Commissione di procedere, per il momento, senza alcuna dichiarazione.

3.2.2. *Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 21*

3.2.2.1. Dichiarazioni in generale

L'articolo 2 della convenzione prevede già una serie di esclusioni dal suo campo di applicazione. In aggiunta, l'articolo 21 consente alla parte contraente di estendere l'elenco delle materie escluse attraverso una dichiarazione che precisa la materia da escludere. Di conseguenza, la convenzione non si applica alla suddetta materia nello Stato che formula la dichiarazione e, per reciprocità, gli altri Stati non possono applicare la convenzione alla materia in questione qualora il giudice prescelto si trovi nello Stato che ha formulato la dichiarazione. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per la dichiarazione: deve sussistere un forte interesse da parte dello Stato dichiarante nel non applicare la convenzione a una specifica materia, la dichiarazione non può essere più ampia del necessario e la specifica materia esclusa dev'essere definita in modo chiaro e preciso⁷.

La valutazione d'impatto del 2008 realizzata dalla Commissione aveva suggerito che l'Unione prendesse in considerazione la possibilità di formulare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 della convenzione e quindi di escludere dal campo di applicazione della medesima i contratti di assicurazione in cui il contraente sia domiciliato nell'Unione (laddove il rischio o l'evento, il bene o il patrimonio assicurati siano collegati esclusivamente all'Unione) nonché i diritti d'autore e i diritti connessi la cui validità sia collegata a uno Stato membro. L'obiettivo di tali dichiarazioni sarebbe, da un lato, quello di proteggere la parte più debole di un contratto di assicurazione (analogamente a quanto previsto dal regolamento Bruxelles I) o quella di un contratto sui diritti d'autore dal dover accettare, in caso di lite, la competenza del giudice prescelto che può essere stato loro imposto dall'altro contraente che gode di una posizione di forza; dall'altro, probabilmente, l'obiettivo sarebbe quello di

⁷ Come spiegato più dettagliatamente nella relazione esplicativa della convenzione: "l'intenzione della Sessione diplomatica era che tale disposizione si debba applicare soltanto a settori delimitati del diritto del tipo di quelli esclusi dall'articolo 2, secondo comma. La dichiarazione non si può fondare su criteri diversi dalla materia oggetto dell'applicazione. Ad esempio, essa potrebbe escludere i "contratti di assicurazione marittima", ma non "i contratti di assicurazione marittima nel caso in cui l'organo giudicante scelto sia situato in un altro Stato" (punto 235). Pertanto, il solo criterio ammesso è quello della materia.

garantire l'applicazione di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi stabiliti dal diritto dell'Unione.

Come sopra menzionato, la Commissione ha svolto ulteriori consultazioni con gli Stati membri sulla necessità di eventuali dichiarazioni ai sensi dell'articolo 21, tenendo conto della politica in materia di accordi di scelta del foro nell'ambito del diritto dell'Unione, e tenendo presente che, a causa del principio di reciprocità, l'esclusione di una data materia dal campo di applicazione significherebbe che le clausole di scelta del foro a favore degli organi giurisdizionali dell'Unione che potrebbero dare vantaggi alle parti situate nell'UE non sarebbero applicate negli Stati terzi parti contraenti della convenzione. Alla luce dei risultati della consultazione, la Commissione propone di limitare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 a quelle materie in cui il diritto dell'Unione limita ugualmente l'autonomia delle parti. Ciò vale per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, soltanto per quanto riguarda alcuni tipi di contratti di assicurazione conclusi per scopi che possono considerarsi nell'ambito dell'attività commerciale o professionale esercitata dalle parti. Tale esclusione limitata garantirà un approccio coerente alla scelta del foro sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

3.2.2.2. La proposta di dichiarazione sui contratti assicurativi

Il regolamento Bruxelles I (sezione 3) prevede una competenza giurisdizionale particolarmente protettiva in materia di assicurazione diretta a tutelare la parte più debole (il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o un beneficiario) e gli interessi economici del pubblico in generale del luogo in cui è situata la parte più debole. Se l'assicurato agisce in giudizio, ha pertanto la possibilità di scegliere di citare l'assicuratore in diversi luoghi, compreso il luogo del proprio domicilio; se è l'assicuratore a citare l'assicurato, può farlo in linea teorica soltanto nel luogo in cui quest'ultimo è domiciliato. Tali norme di competenza protettiva si basano sul presupposto che l'assicurato è sempre la parte più debole, anche se agisce come operatore commerciale in rapporti tra imprese. Non vi è alcuna modifica rispetto a tale presunzione nel regolamento Bruxelles I (rifusione). Per questo motivo, la possibilità per le parti di convenire sulla scelta del foro è stata limitata (articolo 13 del regolamento). Le norme sulla competenza protettiva della sezione 3, si applicano nei procedimenti contro l'assicuratore solo se quest'ultimo è domiciliato o si considera tale (tramite succursale, agenzia o stabilimento) nell'Unione europea. Non vi è alcuna modifica di tale politica protettiva nel regolamento Bruxelles I (rifusione).

Dal canto suo, la convenzione si applica a questioni riguardanti le assicurazioni senza limitare l'autonomia delle parti nel concludere accordi di scelta del foro. L'unico limite sostanziale è previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della convenzione che esclude i contratti di assicurazione stipulati da parte di privati in quanto consumatori. Ciò è in parte in contrasto con il regime istituito dal regolamento Bruxelles I, nella misura in cui, ad esempio, la convenzione si applica ai contratti di assicurazione conclusi da parte delle PMI. Una volta che la convenzione fosse approvata dall'UE, taluni contratti di assicurazione che adesso rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, ad esempio contratti tra un contraente stabilito nell'UE e la succursale ivi stabilita di un assicuratore con sede al di fuori dell'UE (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento) rientrerebbero nel campo d'applicazione della convenzione (articolo 26, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione). Pertanto, qualora l'Unione europea dovesse concludere la convenzione senza escludere i contratti di assicurazione, verrebbe a mancare il parallelismo con la politica di protezione stabilita nel regolamento Bruxelles I che consente all'assicurato di intentare un'azione legale contro un assicuratore dell'UE (o una succursale stabilita nell'Unione di un assicuratore di uno Stato terzo) nel proprio luogo di domicilio, indipendentemente da qualsiasi

altra giurisdizione a disposizione in virtù di un accordo di scelta del foro. Il lato negativo della completa esclusione dei contratti assicurativi, dal punto di vista degli assicuratori europei, è che le clausole di scelta del foro che questi hanno negoziato con contraenti non europei non sarebbero riconosciute ed eseguite in Stati terzi che sono parti contraenti della convenzione. Dal punto di vista degli assicurati europei, questi ultimi perderebbero il vantaggio di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione, al di fuori dell'Unione, delle decisioni dei giudici dell'Unione europea (scelti dalle parti) in base alla convenzione. Tuttavia, i vantaggi di disporre, a livello esterno, dello stesso regime che vige all'interno dell'Unione a tutela degli interessi delle parti più deboli stabilite nell'UE, sono più importanti di tali svantaggi.

Gli Stati membri che hanno risposto alla consultazione della Commissione sulla questione dell'esclusione dei contratti assicurativi dal campo di applicazione della convenzione, hanno formulato opinioni miste, divise quasi equamente tra quelle a favore e quelle contrarie. Alla luce della valutazione d'impatto e per garantire coerenza con la normativa di protezione interna dell'UE, la Commissione propone quindi, di escludere taluni tipi di settori di assicurazione dall'ambito della convenzione senza ulteriori condizioni. Infatti, poiché l'articolo 21 della convenzione impone che qualsiasi dichiarazione possa riguardare esclusivamente una data materia, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 non potrebbe essere formulata in modo che di essa beneficino unilateralmente le parti stabilite nell'Unione europea.

Gli articoli 13 e 14 del regolamento Bruxelles I non limitano l'autonomia delle parti nei contratti di assicurazione in tutti i casi. Essi prevedono alcune situazioni nelle quali le parti possono designare il giudice competente a conoscere le loro controversie. La proposta di dichiarazione è formulata in modo da permettere, per quanto possibile, che tali accordi di scelta del foro riconosciuti dal diritto dell'Unione siano ugualmente riconosciuti a livello internazionale tramite la convenzione sugli accordi di scelta del foro. Ciononostante, alla luce della formulazione delle eccezioni previste dal diritto dell'Unione, destinate a proteggere soltanto gli assicurati in essa stabiliti, e dell'obbligo imposto dalla convenzione per cui la dichiarazione possa far riferimento soltanto alla materia, non sembra possibile garantire una coerenza assoluta tra la convenzione, da un lato, e il diritto dell'Unione, dall'altro. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I prevede il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi di scelta del foro, conclusi con assicurati domiciliati fuori del territorio dell'UE, a meno che l'assicurazione sia obbligatoria o si riferisca a un bene immobile situato in uno Stato membro. Poiché non è possibile, ai sensi della convenzione, distinguere tra assicurati domiciliati all'interno e all'esterno dell'Unione, la Commissione propone di non tener conto nella dichiarazione dell'eccezione di cui all'articolo 13, paragrafo 4. Ciò avrebbe l'effetto di sottrarre i contratti di assicurazione conclusi dagli assicurati domiciliati al di fuori dell'Unione alla disciplina della convenzione e di sottoporli alla regolazione del diritto interno dell'Unione. Di conseguenza, le compagnie europee che concludessero accordi con assicurati di paesi terzi continuerebbero ad aver accesso ai giudici dell'UE in base all'articolo 13, paragrafo 4; e gli assicurati europei che stipulassero accordi con assicuratori situati al di fuori dell'UE conserverebbero l'accesso agli organi giurisdizionali dell'UE in base alla Sezione 3 del Capo II del regolamento Bruxelles I.

Nel complesso, la proposta di dichiarazione mira a garantire che:

- l'esclusione sia ridotta al minimo necessario per conseguire l'obiettivo di proteggere gli interessi delle parti più deboli nel caso di contratti assicurativi, come definito nelle norme sulla competenza protettiva del regolamento Bruxelles I. Le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE saranno autorizzate (in base al diritto dell'Unione o nazionale, se del caso) a conoscere una controversia in materia di assicurazione

nonostante un accordo di scelta del foro a favore di uno Stato terzo che sia parte contraente della convenzione;

- essa sia coerente con la convenzione. La dichiarazione si basa esclusivamente sulla materia e ha un carattere neutro;
- vi è un parallelismo con il regolamento Bruxelles I che, ai suoi articoli 13 e 14, definisce le situazioni in cui gli accordi di scelta del foro sono consentiti nei contratti di assicurazione;
- sia la materia esclusa (i contratti assicurativi) che le situazioni a cui non si applica l'esclusione, sono definite in modo chiaro e preciso.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁸,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si adoperava per creare uno spazio giudiziario comune fondato sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.
- (2) La convenzione sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (di seguito "la convenzione"), apporta un valido contributo alla promozione dell'autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali e a una maggiore prevedibilità delle soluzioni giudiziarie di tali operazioni. In particolare, la convenzione garantisce alle parti la necessaria certezza giuridica che il loro accordo di scelta del foro sia rispettato e che la decisione resa dal giudice prescelto possa essere riconosciuta ed eseguita in situazioni transfrontaliere.
- (3) L'articolo 29 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi. L'Unione ha firmato la convenzione il 1° aprile 2009, con riserva della conclusione della convenzione a una data successiva, in conformità della decisione del Consiglio 2009/397/CE⁹.
- (4) La convenzione incide sulle norme di diritto derivato dell'Unione riguardanti sia la competenza giurisdizionale basata sulla scelta delle parti, sia il riconoscimento e l'esecuzione delle conseguenti decisioni, ed in particolare sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁰. Il regolamento (CE) n. 44/2001 è destinato ad essere sostituito, dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹¹.

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 133 del 29.5.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

¹¹ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

- (5) Poiché il regolamento (UE) n. 1215/2012 ha preparato la ratifica della convenzione garantendo la coerenza tra le norme dell'Unione in materia di scelta del foro in materia civile e commerciale e quelle della convenzione, sarebbe opportuno che la convenzione possa entrare in vigore nell'Unione alla stessa data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (6) Al momento della firma della convenzione l'Unione ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 30 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione.
- (7) Inoltre è opportuno che, all'atto dell'approvazione della convenzione, l'Unione formuli la dichiarazione, autorizzata ai sensi dell'articolo 21, per escludere dal campo di applicazione della convenzione i contratti di assicurazione in generale, tenuto conto di determinate eccezioni. Scopo della dichiarazione è quello di preservare le norme in materia di competenza protettiva a disposizione del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o di un beneficiario nei contratti di assicurazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 44/2001. L'esclusione deve essere limitata a ciò che è necessario per tutelare gli interessi delle parti più deboli nei contratti di assicurazione.
- (8) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione dell'Aia, del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (di seguito, "la convenzione") è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo della convenzione figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione europea formula la dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 della convenzione in relazione ai contratti di assicurazione.

Il testo della dichiarazione figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*